

Prot. n. 2577 del 19 ottobre 2017.

	<p>Asmel Consortile S.C. a r.l. ASMEL - Via Carlo Cattaneo,9 – 21013 GALLARATE (VA) Sede Operativa: Centro Direzionale - Isola G1 - Napoli P.IVA 03357090129 - C.F. 91055320120 <a href="http://www.asmecomm.it">www.asmecomm.it</a> – portale di committenza pubblica</p>
	<p>COMUNE DI PRATA SANNITA (CE)</p> <hr/> <p><b>Comune di Prata Sannita</b> (Provincia di Caserta) </p>

Via Cantone, 17- 81010 Prata Sannita (Ce) – Tel.: 0823/941069-941500-fax: 0823/946856  
C.f.: 82000710614- P. IVA: 00390480614-email:servtecnicoComprata@virgilio.it- P.E.C.:servtecnico.pratasannita.ce@asmepec.it

### **BANDO E DISCIPLINARE DI GARA**

PER L'APPALTO SERVIZIO COMUNALE DI IGIENE URBANA

(RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI DOMICILIARE, TRASPORTO A SMALTIMENTO / IMPIANTI DI RECUPERO ecc.) PER LA DURATA **DI TRE ANNI**, SALVO SUBENTRO DELLA REGIONE / E.D.A.

**C.U.P.: I79D17000230004 - C.I.G.: 716920464B**

## **CHIARIMENTI**

ai quesiti posti a ½ P.E.C. del **10 agosto 2017**, registrata agli atti di questo Ente in pari data al **prot. 2148** e con nota registrata agli atti di questo Ente il **5 settembre 2017** al prot. **2233**.

Si premette che una attenta e più approfondita lettura del bando e del capitolato per l'appalto del servizio comunale di igiene urbana avrebbe fugato i dubbi/anomalie.

Di seguito vengono meglio chiarito/esplicitati i dubbi/che hanno determinato il porre i quesiti.

<p style="text-align: center;"><b>Quesito n.1</b></p> <p>Trova applicazione l'art.6 del C.C.N.L. fise ambiente? qualora sia applicato si chiede di specificare nominativo del personale, con quale mansioni, grado di anzianità, livello, CCNL applicato ed ecc....;</p>	<p>La risposta al predetto quesito n. 1 trova esplicitazione completa all' art. 13 del Capitolato speciale di appalto</p> <p style="text-align: center;">Art. 13 - Responsabilità e oneri dell'appaltatore</p> <p>La gestione dei servizi oggetto del presente Capitolato sarà eseguita dall'Appaltatore a proprio nome, per proprio conto e a proprio rischio e pericolo, con l'utilizzo di propri mezzi e attrezzature.</p> <p>È previsto, l'obbligatorio il passaggio di cantiere ex art. 6 del C.C.N.L. nei confronti del personale già in forza al Consorzio Unico di Bacino in Liquidazione di Caserta come segue,nonché l'utilizzo minimo dei seguenti mezzi, in regola con bollo, assicurazione revisione ecc.:</p> <table border="1" data-bbox="1059 651 1785 914"> <thead> <tr> <th colspan="4" style="background-color: yellow;">Personale in forza a Comune ex Consorzio unico Bacino da utilizzare dalla ditta aggiudicataria/affidataria</th> </tr> <tr> <th>Mansioni</th> <th>Livello</th> <th>Quantità</th> <th>Ore /giorno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Operatore Lanni Carmine</td> <td>2A</td> <td>1</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>Operatore Aulitano Eustachio</td> <td>2A</td> <td>1</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>Autista Valentino Aldo</td> <td>4A</td> <td>1</td> <td>6</td> </tr> </tbody> </table> <p>N.B. Il grado di anzianità dei suddetti dipendenti, rilevato dal prospetto allegato al verbale della Commissione del Consorzio Unico di Bacino del 21.12.2011 fa evincere quanto segue:</p> <table border="1" data-bbox="1059 1029 1785 1150"> <thead> <tr> <th>Mansioni</th> <th>Data di assunzione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Operatore Lanni Carmine</td> <td>18.04.2008</td> </tr> <tr> <td>Operatore Aulitano Eustachio</td> <td>18.04.2008</td> </tr> <tr> <td>Autista Valentino Aldo</td> <td>18.04.2008</td> </tr> </tbody> </table> <p>Si precisa che per mero refuso di battitura è stato indicato per il lavoratore Valentino Aldo il vecchio livello 4b in luogo del nuovo ed effettivo 4A a seguito del rinnovo contratto NU sottoscritto il 6.12.2016.</p>	Personale in forza a Comune ex Consorzio unico Bacino da utilizzare dalla ditta aggiudicataria/affidataria				Mansioni	Livello	Quantità	Ore /giorno	Operatore Lanni Carmine	2A	1	6	Operatore Aulitano Eustachio	2A	1	6	Autista Valentino Aldo	4A	1	6	Mansioni	Data di assunzione	Operatore Lanni Carmine	18.04.2008	Operatore Aulitano Eustachio	18.04.2008	Autista Valentino Aldo	18.04.2008
Personale in forza a Comune ex Consorzio unico Bacino da utilizzare dalla ditta aggiudicataria/affidataria																													
Mansioni	Livello	Quantità	Ore /giorno																										
Operatore Lanni Carmine	2A	1	6																										
Operatore Aulitano Eustachio	2A	1	6																										
Autista Valentino Aldo	4A	1	6																										
Mansioni	Data di assunzione																												
Operatore Lanni Carmine	18.04.2008																												
Operatore Aulitano Eustachio	18.04.2008																												
Autista Valentino Aldo	18.04.2008																												

**quesito n.1 bis**

I costi della mano d'opera sono soggetti a ribasso d'asta?.

**I seguenti costi NON SONO soggetti a ribasso d'asta:**

a	Costo del personale pari a € 128.890 oltre spese generali e utile impresa per € 12.890.	€ 141.780
---	---	-----------

Di seguito si riportano in maniera riepilogativa i costi come indicato del Capitolato Speciale di Appalto:

TIPOLOGIA COSTO		ANNUO	TRIENNIO
A1	Costo Personale compreso spese generali e utili impresa (NON SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA):	€ 141.780	€ 425.340
A2	Costo mezzi compreso spese generali e utili impresa (SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA):	€ 44.710	€ 134.130
A3	Totale parte fissa (DI CUI IL COSTO DEL PERSONALE A1 NON SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA E COSTO MEZZI A2 SOGGETTO A RIBASSO).	€ 186.460	€ 559.470
A4	Per oneri sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta).	€ 3.980	€ 11.940
A5	Aliquota variabile in funzione dell'effettivo e comprovato smaltimento: costo raccolta, trasporto, smaltimento all' impianto individuato direttamente dall' appaltatore, con oneri di smaltimento a SUO CARICO con SUCCESSIVO RIMBORSO DA PARTE DEL Comune al prezzo stabilito in sede di gara, fisso per tutta la durata dell' appalto, in base alle quantità effettivamente smaltite e certificate. Comprensivo di eventuali oneri per presenza di eventuali impurità ecc.	€ 25.729	€ 77.187
Totale a base di appalto, compreso oneri sicurezza:		€ 216.199,0	€ 648.597,0

**Quesito 1 ter**

Si richiedono a-rilievi fotogrammetrici (possibilmente in scala I:5000) in formato shape file per GIS o in alternativa in formato vettoriale

Parte del materiale richiesto non è disponibili nel formato richiesto e lo stesso, comunque si ritiene non essenziali a fini della partecipazione dell'affidamento del Servizio, sia in considerazione

<p>CAD con estensione dxf o dwg;  b- Si richiede l'eventuale materiale cartografico in formato raster (ovvero immagini);  c- Si richiedo le tavole di PRGC o zonizzazioni specifiche indicate nel bando, in formato shape file per GIS o in alternativa in formato vettoriale CAD con estensione dxf o dwg  d- Si richiede la cartografia catastale, lo stradario e la numerazione civica, possibilmente in formato shape file per GIS, o in alternativa in formato vettoriale CAD con estensione dxf o dwg;</p>	<p>del fatto che sono state indicate analiticamente le strade e le aree oggetto di pulizia e sia perché è possibile utilizzare strumenti presenti in rete (Google Earth e similari).</p>
<p style="text-align: center;"><b>Quesito n.2</b></p> <p>La proprietà dei rifiuti differenziati(cartta, plastica, ferro, vetro, cartone) rimane a carico dell'operatore economico? In caso contrario dove vengono conferiti?</p>	<p>La proprietà dei rifiuti differenziati (carta, plastica, ferro, vetro, cartone) rimane di proprietà del Comune. Il relativo conferimento avverrà ai siti CONAI e/o ai siti di stoccaggio e/o agli impianti di trattamento e/o recupero e/o riciclaggio e/o smaltimento che, di volta in volta, saranno individuati dall'appaltatore (scheda 1, pag. 11 del Capitolato Speciale di appalto).</p>
<p style="text-align: center;"><b>Quesito n.3</b></p> <p>I rifiuti solidi urbani ed i rifiuti organici dove vengono conferiti? I costi di smaltimento dei suddetti rifiuti a carico di chi sono?</p>	<p>-Rifiuti solidi urbani indifferenziati: vengono conferiti presso la G.I.S.E.C. S.p.a. (Gestione Impianti e Servizi Ecologici Casertani), alla S.S.7 bis Km 6.5 S. Maria Capua Vetere (Società soggetta ad attività di Direzione e Coordinamento da parte della Provincia di Caserta. Con raccolta e trasporto all'impianto indicato dal Comune a cura e spese dell'Appaltatore e <b>con oneri di smaltimento a carico del Comune.</b> (scheda 1, pag. 11 del Capitolato Speciale di appalto).</p> <p>-Rifiuti biodegradabili di cucine e mense-umido. Con raccolta, trasporto e smaltimento all'impianto individuato direttamente dall'Appaltatore e <b>con oneri di smaltimento a suo carico e successivo rimborso da parte del Comune,</b> al prezzo stabilito in sede di gara, fisso per tutta la durata dell'appalto, in base alle quantità effettivamente smaltite (scheda 1, pag. 11 del Capitolato Speciale di appalto).</p> <p>-Carta e cartone-Multi materiale leggero.  -Imballaggi in vetro-Vetro.  -Apparecchiature fuori uso contenenti cloro-fluoro-carburi.  -Apparecchiature elettriche ed elettroniche diverse da CER 200121 e CER 200123, contenenti componenti pericolosi.  -Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135.  -Toner e consumabili per la stampa esauriti di cui ai codici CER 080318 e 160216 presso le strutture comunali e scuole.  Con <b>raccolta, trasporto e smaltimento all'impianto individuato direttamente dall'Appaltatore e con oneri di smaltimento a suo carico.</b> E' prevista la cessione delle deleghe e dei relativi corrispettivi riconosciuti al Comune da parte dei Consorzi di filiera a favore della ditta appaltatrice, ma con l'obbligo da parte della stessa di riconoscere e riversare al Comune di Prata Sannita, entro il</p>

	<p>secondo bimestre dell' anno successivo, una somma pari al 10% (dico dieci percento) DELLA CORRISPONDENTE SOMMA (scheda 1, pag. 11 del Capitolato Speciale di appalto).</p>
<p><b>Quesito n.4</b></p> <p>-Alla data attuale con quanti mezzi e tipologia viene svolto il servizio?</p> <p>-Quale sono le aree interessate dalla fiere e del mercato nel corso dell'anno solare?</p> <p>-Quante sono le caditoie stradali presenti in ogni singola strada dei due centri urbani di Prata Superiore e Prata Inferiore?</p> <p>-Quante sono le utenze da servire?</p>	<p>-Il servizio attualmente viene svolto con un compattatore 2 assi da 18 MC + navetta vasca da 3 mc.</p> <p>-le aree interessate dalle fiere sono Via San Sebastiano PER TRE VOLTE L'ANNO.</p> <p>-Non vi sono mercati.</p> <p>-l'esplicitazione da parte di questo ente del numero di caditoie stradali presenti in ogni singola strada non si ritiene non essenziale a fini della partecipazione dell'affidamento del Servizio, anche in considerazione del fatto che le ditte partecipanti potrebbero prevedere di intervenire su un numero diverso di caditoie rispetto a quelle presenti.</p> <p>Al agni buon conto si comunica che in genere nelle strade di maggiore larghezza le caditoie sono state poste bilateralmente ad interasse di 15/20 mt, mentre nelle strade più strette vengono posizionate ogni 7/-10.0 mt circa.</p> <p>N.B.:COME LEGGASI a pag. 12-specificazioni ulteriori del Capitolato Speciale di appalto):</p> <p>-Le utenze domestiche sono in numero complessivo di 905 (novecentocinque).</p> <p>-Le utenze non domestiche sono in numero di 70 (settanta).</p>
<p><b>Quesito n.5</b></p> <p>Si richiede computo metrico che ha generato l'importo a base d'asta</p>	<p>La tipologia di servizio non prevede un computo metrico.</p> <p>Si rimette una distinta generale che ha portato alla determinazione dei costi:</p>

Sezione Personale							
Mansioni	Livello	Quantità	Ore/giorno	Giorni lavorativi	Ore annue	Costo orario giornaliero	Totale
Operatore Lanni Carmine	2A	1	6	261	1566	€ 26,63	€ 41.700
Operatore Aulitano Eustachio	2A	1	6	261	1566	€ 26,63	€ 41.700
Autista Valentino Aldo	4A	1	6	261	1566	€ 29,05	€ 45.490
							€ 128.890
Sezione Mezzi							Totale
Tipo automezzo	Quant.	Ore/giorno	Giorni lavorativi	Ore annue	Costo orario giornaliero		
Compattatore 28/30 mc tre assi	1	6	261	1.566	€ 20,67	€ 32.370	
Vasca da 5 mc	1	3	261	783	€ 10,57	€ 8.280	
							€ 40.650

  

<p style="text-align: center;"><b>Quesito n.6</b></p> <p>Premesso: -a-Nel Parere dell'Anac n. 221 del 22 dicembre 2015, una Società cooperativa, in relazione alla procedura aperta per l'affidamento dei "Servizi di igiene urbana", ha contestato il provvedimento di esclusione disposto nei propri confronti per mancata iscrizione all'Albo nazionale dei Gestori rifiuti, sostenendone l'illegittimità stante il fatto che tale iscrizione ha natura di requisito di esecuzione e non di partecipazione. L'Anac ritiene che l'esclusione disposta nei confronti della Società cooperativa per mancata iscrizione all'Albo nazionale dei Gestori ambientali non sia legittima in quanto tale l'iscrizione costituisce un requisito di esecuzione e non di partecipazione alle gare per</p>	<p>In merito a quanto richiesto al "quesito 6", attinente alla necessità che gli operatori economici partecipanti alla procedura possiedano "ab origine" l'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali (ANGA), ovvero lo possano acquisirla successivamente, ma prima della stipula del contratto, è necessario osservare quanto segue.</p> <p>E' vero che l'Autorità Nazionale Anticorruzione con proprio parere n. 221 del 22 dicembre 2015, ha osservato che l'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali costituisce un requisito di esecuzione e non di partecipazione alle gare per l'affidamento degli appalti relativi allo svolgimento delle attività di raccolta e smaltimento rifiuti a norma dell'articolo 212 del d.lgs. 152/2006, "dovendo i bandi prevedere una specifica clausola in base alla quale non si procederà alla stipulazione del contratto in caso di mancato possesso della relativa iscrizione" (osservazione già contenuta in un precedente parere di precontenzioso n. 13 del 14 febbraio 2013 dell'allora AVCP), ma l'argomento è stato più volte dibattuto e con orientamenti giurisprudenziali tutt'altro che concordi con quanto espresso dalla suddetta Autorità.</p> <p>Sulla questione, l'orientamento della giurisprudenza è di segno diametralmente opposto.</p> <p>Da ultimo, si segnala la puntuale pronuncia del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 1825 del 19 aprile 2017 con la quale il Collegio ha ribadito, pur alla luce delle considerazioni espresse dall'ANAC, che "È invero conforme all'immanente principio di ragionevolezza e di proporzionalità - in specie,</p>
---	---

l'affidamento degli appalti relativi allo svolgimento delle attività di raccolta e smaltimento rifiuti a norma dell'art. 212 del Dlgs. n.

152/06, "dovendo i bandi prevedere una specifica clausola in base alla quale non si procederà alla stipulazione del contratto in caso di mancato possesso della relativa iscrizione" (cfr. Parere n. 152 del 9 settembre 2015; nonché Parere n. AG 7-09 del 23 aprile 2009 e Parere di precontenzioso n. 89 del 29 aprile 2010, delibera n.534 del 17/05/2017 allega alla presente termina ha affermato che l'iscrizione all'Albo "costituisce requisito di esecuzione e non di partecipazione alle gare)

c-L'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, differentemente dall'attestazione SOA, che costituisce un requisito oggettivo cedibile ed acquisibile mediante avalimento, è previsto dall'art. 212, comma 5, D.Lgs. n. 152-2006, il quale prevede che "L'iscrizione all'Albo è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi". visto che La lex specialis, , deve intendersi automaticamente integrata dalle disposizioni di legge disciplinanti la procedura Visto quanto ascritto in premessa

E possibile la partecipazione alla procedura di gara di cui all'oggetto dichiarandosi di impegnarsi di essere iscritto all'Albo gestori Ambientali Visto al momento della sottoscrizione del contratto visto che detta iscrizione è requisito di esecuzione e non di partecipazione

quanto a necessità e adeguatezza – la presenza soggettiva di siffatto requisito per poter concorrere alla a una siffatta gara, funzionale all'espletamento di un servizio particolare che per sua natura non può prescindere da una corrispondente e adeguata caratterizzazione dei concorrenti. Vero è che l'art. 212, comma 5, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (c.d. codice dell'ambiente) afferma che «L'iscrizione all'Albo [nazionale gestori ambientali] è requisito per lo svolgimento delle attività, ecc. ». Ma si tratta di previsione di un settore che disciplina la materia sostanziale della protezione ambientale e che, se integrata alle previsioni dello specifico settore dei contratti pubblici, risulta minus dicere quam volere: è infatti solo l'ordinamento delle pubbliche commesse a specificare di suo quali debbano essere i requisiti soggettivi pertinenti per la partecipazione a gara.

Trattasi perciò di un requisito speciale di idoneità professionale, (...) che, comunque, va posseduto già alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, non già al mero momento di assumere il servizio, allora ottenuto – e sempre che poi possa essere ottenuto – dopo aver partecipato con sperato successo alla competizione pur senza aver ancora questa certificata professionalità.”

Sul punto si segnala anche la recente pronuncia del TAR Basilicata, sentenza n. 96 del 25 gennaio 2017, con cui si ritiene “che tale iscrizione (che peraltro presuppone e si riferisce a una specifica organizzazione aziendale e non può, quindi, essere equiparata a un requisito oggettivo cedibile separatamente da quella organizzazione, cfr. Tar Firenze, sentenza n. 1215 del 2016) possa essere considerata quale requisito da acquisire solo prima della stipula del contratto, in quanto rilevante solo in fase di esecuzione, sarebbe soluzione illogica e contraria al principio di certezza e celerità dell'azione amministrativa, atteso che si finirebbe per ammettere la partecipazione ad una gara ed aggiudicare la medesima, accettando il rischio dell'inutilità in tutto o in parte della procedura per il caso in cui l'aggiudicatario non sia in grado di acquisire assolutamente o comunque in tempo utile l'iscrizione necessaria.”

È del tutto evidente, infatti, che le considerazioni espresse dall'ANAC in merito all'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientale, se trasferite nell'ambito di procedure ad evidenza pubblica, rischiano di indebolire il principio di celerità dell'azione amministrativa, in quanto consentirebbero ad un soggetto, privo di un requisito, di partecipare alla gara e poi, solo all'esito dell'aggiudicazione, tentare di acquisirlo prima della stipula del contratto. Laddove ciò non accadesse, la stazione appaltante sarebbe costretta a:

- annullare/revocare l'aggiudicazione in suo favore;
- scorrere la graduatoria;
- aggiudicare provvisoriamente ad un altro concorrente;
- riaprire la fase di verifica dei requisiti;
- aggiudicare definitivamente;
- stipulare il contratto.

Si rileva inoltre che la richiesta iscrizione in fase di partecipazione alla procedura è strettamente connessa con il possesso dei requisiti tecnico-professionali ed economico-finanziari: laddove infatti è richiesto che la ditta debba aver svolto un'attività analoga a quella dell'appalto, per caratteristiche ed importo, è evidente che per farlo non può non avere l'obbligatoria (anche solo in fase di esecuzione) iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali per le categorie corrispondenti.

Pertanto, considerato che ai sensi del citato comma 5 dell'art. 212 del D. lgs. 152/2006 "L'iscrizione all'Albo è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti ...",

	<p>si ritiene che sia ragionevole considerare il suddetto requisito necessario per l'ammissibilità ad una procedura finalizzata, appunto, allo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti.</p> <p>D'altra parte, anche l' Autorità Nazionale Anticorruzione con comunicato del Presidente a seguito dell' adunanza del 27 luglio 2017 con nota avente ad oggetto :«<i>chiarimenti ambientali inerenti il requisito di iscrizione all'albo gestori ambientali</i>» In considerazione dei recenti approdi giurisprudenziali e, in particolare, della sentenza n. 1825 del 19 aprile 2017 del Consiglio di Stato, sezione V, nella quale è stato precisato che è l'ordinamento delle pubbliche commesse a specificare quali debbano essere i requisiti soggettivi pertinenti per la partecipazione a gara e che, conseguentemente, il requisito in questione è «<i>un requisito speciale di idoneità professionale, in ipotesi da vagliare ai sensi dell'articolo 39 d.lgs. n. 163 del 2006; e che, comunque, va posseduto già alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, non già al mero momento di assumere il servizio, allora ottenuto – e sempre che poi possa essere ottenuto – dopo aver partecipato con sperato successo alla competizione pur senza aver ancora questa certificata professionalità</i>», l'Autorità, nell'adunanza del 27 luglio 2017, ha deliberato di modificare la propria posizione interpretativa e ha ritenuto, pertanto, che il requisito di iscrizione all'albo dei gestori ambientali richiesto nelle gare di affidamento dei contratti pubblici sia un requisito di partecipazione e non di esecuzione.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Quesito n.7:</b></p> <p>Il bando richiede ai fini della partecipazione alla procedura di cui all'oggetto la presentazione di una referenze bancarie Premesso -Che gli istituti di credito non sono obbligati a rilasciare le referenze bancarie visto la mancanza di una normativa legislativa in merito al rilascio delle referenze bancarie - visto la crisi economica è ben possibile che l'operatore economico che partecipante alla gara intrattenga rapporti professionali con un solo Istituto bancario, trovandosi, pertanto, nella oggettiva impossibilità di produrre due referenze bancarie (rilasciate da due differenti Istituti), pur essendo dotato di tutti i requisiti - economico-</p>	<p style="text-align: center;">Riposta ai Quesiti 7a, 7b e 7c</p> <p>Premesso che i requisiti di capacità economica e finanziaria richiesti dal bano sono i seguenti: 8.3.1)almeno una idonea dichiarazione bancaria, allegato XVII, parte I lett. a), del D. Lgs. 50/2016, attestante la capacità economica e finanziaria del concorrente sotto i profili della solidità finanziaria e della solvibilità in relazione agli impegni scaturenti dal contratto oppure comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali; 8.3.2)fatturato minimo annuo, per gli ultimi tre esercizi, pari o superiore al valore stimato del presente appalto ai sensi dell'art. 83, comma 4, lett. a), del D. Lgs. 50/2016 al fine di valutare l'effettiva capacità economica e finanziaria dell'operatore economico partecipante alla procedura;e che i mezzi di prova di cui alla Capacità economica e finanziaria previsti nell'allegato XVII del D.Lgs. 50/2016 devono essere scelti tra una o più delle seguenti referenze: a) idonee dichiarazioni bancarie o, se del caso, comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali; b) presentazione dei bilanci o di estratti di bilancio, qualora la pubblicazione del bilancio sia obbligatoria in base alla legislazione del paese di stabilimento dell'operatore economico; c) una dichiarazione concernente il fatturato globale e, se del caso, il fatturato del settore di</p>

<p>finanziari e tecnici - richiesti dalla Stazione Appaltante per partecipare alla gara medesima. A tal proposito, è stato, infatti, rilevato che la presentazione di idonee referenze bancarie da parte di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati - che, peraltro, non devono avere un contenuto specifico e dettagliato - non può considerarsi quale requisito "rigido", stante la necessità di contemperare l'esigenza della dimostrazione dei requisiti partecipativi con il principio della massima partecipazione alle gare di appalto, con conseguente necessità di prevedere dei temperamenti rispetto a quelle imprese che non siano in grado, per giustificati motivi, di presentare le referenze indicate (Consiglio di Stato, se. IV, 22 novembre 2013, n. 5542;</p> <p>-La richiesta nel bando di due referenze bancarie è illegittima per irragionevolezza ed inutilità dell'adempimento, oltre che in contrasto con il principio di economicità. Consiglio di Stato, sezione V, 22 aprile 2002, n. 2183</p> <p>- che nella lex specialis di gara, non trova ascritto la possibilità di provare il requisito mediante la documentazione equipollente. A riguardo, si ritiene che la previsione della fungibilità del requisito economico-finanziario espressamente indicato nell'art. 86 del codice con ogni altro documento ritenuto idoneo dalla stazione appaltante trovi ingresso nella disciplina di gara indipendentemente dal mancato richiamo della stessa. La lex specialis, infatti, deve intendersi automaticamente integrata dalle disposizioni di legge disciplinanti la procedura</p> <p>-Visto quanto ascritto all'art.83 comma 4 del D.Lgs 50/2016 ai fini della dimostrazione dei requisiti economici finanziari che cita testualmente " 4 . Per gli appalti di servizi e forniture, ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera b), le stazioni appaltanti, nel bando di gara, possono richiedere:</p> <p>a) che gli operatori economici abbiano un fatturato minimo annuo, compreso un determinato fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell'appalto;</p>	<p>attività oggetto dell'appalto, al massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore economico, nella misura in cui le informazioni su tali fatturati siano disponibili.</p> <p>Pertanto si ritiene corretta e puntualmente rispondente al dettato normativo la previsione del Bando di gara laddove dispone rispettivamente ai punti 8.3.1 ed 8.3.2 la necessità da parte del concorrente di produrre, rispettivamente quanto al requisito di cui al punto 8.3.1. un'idonea dichiarazione bancaria ovvero, in alternativa, un'adeguata copertura assicurativa contro i rischi professionali; quanto al requisiti di cui al punto 8.3.2. la dimostrazione di un fatturato minimo annuo, per gli ultimi tre esercizi, pari o superiore al valore stimato del presente appalto.</p> <p>Si precisa che, come previsto all'art. 15 del Bando (Avvalimento), " ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. 50/2016, il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'articolo 45 del medesimo decreto, potrà soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, avvalendosi dei requisiti di altro soggetto."</p>
---	--

b) che gli operatori economici forniscano informazioni riguardo ai loro conti annuali che evidenzino in particolare i rapporti tra attività e passività;

c) un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali.

-Visto quanto sancito dall'art 83 comma 8 del D.lgs 50/2016 che cita testualmente I bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione rispetto a quelle previste dal presente codice e da altre disposizioni di legge vigenti. Dette prescrizioni sono comunque nulle ne consegue che la vs richiesta di referenza.e bancarie ascritte nel bando di gara risulta essere illegittima rispetto alle norme in materia di appalti pubblici.

-che l'art.86 del D.Lgs 50/2016 denominato "mezzi di prova" sancisce gli strumenti amministrativi di prova ai fini della dimostrazione dei requisiti, attraverso vari modi ascritti nell'allegato XVII parte I lett.a, non risulta esservi iscritto l'obbligatorietà di due referenze bancarie ma cita dichiarazioni bancarie la cui interpretazione è soggettiva

Visto quanto sopra ascritto si chiede

a- E' possibile la partecipazione alla procedura di gara di cui all'oggetto sostituendo le referenze bancarie secondo quanto previsto dall'art.83 del D.Lgs 50/2016

b-E' possibile la partecipazione alla procedura di gara attraverso all'avvalimento dei bilanci ed il fatturato globale di un altro soggetto economico sostituendo le referenze bancarie c-Un operatore economico che non intrattiene rapporti di affidamento con le banche e/o utilizza carte ricaricabili ai soli fini di tracciabilità finanziari in ottemperanza alle norme legislative vigente come si deve comportare ai fini della partecipazione alla procedura in oggetto;

<p style="text-align: center;"><b>Quesito n. 8</b></p> <p>In merito alla procedura di cui in oggetto si richiede quanto segue:</p> <p>1)Gli oneri di recupero/smaltimento delle frazioni di cui alla lettera I della tabella A allegata agli atti di gara (apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui ai CER 20.01.23, 20.01.34, 20.01.35, 20.01.36) sono posti a carico dell'Appaltatore, con cessione parziale delle deleghe da parte della S.A. La Normativa che disciplina la corretta gestione dei RAEE prevede affiliazione con il CDC RAEE, Centro di coordinamento Raee, da parte degli enti produttori dei sopramenzionati rifiuti. Per effettuare l'assegnazione dei Sistemi Collettivi è necessario trasmettere al CDC Raee la seguente documentazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Autorizzazione del Centro di Raccolta;</li> <li>-Delibera Comunale che attesti la gestione del Centro di Raccolta;</li> <li>-Iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori ambientali.</li> </ul> <p>Dopo aver completato l'iscrizione ed aver inviato i contratti al Centro di Coordinamento RAEE, al Centro di Raccolta verranno assegnati i Sistemi Collettivi che provvederanno a consegnare le Unità di Carico ed effettuare i Ritiri dei RAEE (15 giorni lavorativi dalla convalida del contratto). Per quanto sopra esposto si chiede:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Il Comune ha a disposizione un centro di raccolta autorizzato?</li> <li>-Il Comune ha già provveduto alla regolarizzazione di questa pratica contrattuale?</li> </ul> <p>In caso di risposta negativa l'Appaltatore sarà tenuto a curare a proprie spese gli oneri di recupero dei Raee presso impianto autorizzato, con costi notevoli e non previsti negli atti di gara. Si chiede gentilmente di chiarire la questione.</p>	<p>Il Comune di Parta Sannita non è dotato di un proprio Centro di Raccolta (CdR), pertanto, lo smaltimento dei rifiuti di cui alla lettera "I" della tabella "A" allegata al bando di gara dovrà avvenire mediante il conferimento degli stessi presso altri centri di raccolta autorizzati ai sensi di legge.</p> <p>L'individuazione del suddetto centro competerà alla ditta aggiudicataria del servizio, come indicato negli atti di gara, ed allo stesso spetterà ogni altro eventuale onere.</p>
---	---

Prata Sannita, 19 ottobre 2017.

Il Responsabile del Procedimento  
f.to geom. Alessandro Russo